

**SCHEMA DI ACCORDO**

Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e smi

Legge regionale n. 4 del 25.01.2024 e ss.mm.ii. art. 24 “Istituzione Fondo per il finanziamento delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni meteorologiche” come modificato dall’art. 15 della LR n. 10 del 5.7.2024 – Concessione ed erogazione di aiuti alle imprese agricole al fine di fronteggiare la crisi economica subita a seguito degli attacchi di peronospora della vite verificatisi nel 2023. Approvazione schema di accordo.

TRA

La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, (di seguito denominato “DPD”), con sede in via Catullo n. 17, 65126 Pescara nella persona del Direttore....., autorizat... alla stipula del presente accordo in virtù della DGR n.del

E

L'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito denominata AGEA) – P.I./C.F., con sede in Roma, vian., nella persona del Direttore....., autorizzato alla stipula del presente accordo;

VISTI:

1. la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
2. il D.P.R. 616 del 24.07.77: “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22/07/1975, n. 382”, art. 70 “Calamità naturali” con cui sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell’agricoltura in materia di interventi conseguenti a calamità naturali;
3. il D. Lgs n. 102 del 29/03/2004 e s. m.i.: “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i, della legge 7 marzo 2003, n. 38”
4. il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 09 ottobre 2023, n. 136 - Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, in particolare l’articolo 11 recante “Misure urgenti per le produzioni viticole”;
5. il DM 15 dicembre 2023 n. 690595 - Decreto ministeriale recante le “Disposizioni per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l’emergenza provocata da attacchi di peronospora recati ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136” per l’anno 2023– Campagna 2023-2024.

6. l'art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 "*Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali*" che stabilisce che gli aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento;
7. la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in particolare, l'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2472, concernente le "Condizioni per l'esenzione" e l'articolo 26 riguardante gli "Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali";

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) della sopra richiamata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- detti accordi disciplinano le modalità secondo le quali si realizza la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza;
- il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023, n. 690595, che disciplina la gestione dei fondi statali destinati all'emergenza di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale è stato individuato in AGEA l'organismo preposto al ricevimento, all'istruttoria delle domande presentate e alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari per regione, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale SIAN;
- con le istruzioni operative n. 30 del 2024 AGEA ha fissato i criteri per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l'emergenza provocata da attacchi di peronospora recati ai sensi del sopra citato DM 15 dicembre 2023 n. 690595;
- con la Legge di stabilità regionale 2024 n. 4 del 25.01.2024 art. 24, come modificato dall'art. 15 della LR n. 10 del 5.7.2024 è stato istituito un Fondo denominato "*Istituzione Fondo per il finanziamento delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni metereologiche*", mediante la concessione di contributi a fondo perduto legati alla perdita di produzione e fatturato nel 2023, al fine di attenuare i danni economici subiti dalle stesse;
- con la nota RA0196331/24 del 14/05/2024 la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura - ha chiesto ad AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - la disponibilità alla gestione delle ulteriori risorse regionali finalizzate alla corresponsione di aiuti alle imprese agricole danneggiate dagli attacchi di peronospora della vite nel 2023;
- AGEA, con comunicazione mail del 23 maggio del 2024, acquisita al protocollo del Servizio DPD026 con prot. 0236077/24 del 07/06/2024 ha dato la propria disponibilità alla gestione dell'intervento di che trattasi comunicando l'importo di € 36.000 quale somma da corrispondere a titolo di rimborso;
- le Parti, con il presente Accordo intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse all'attuazione di tale Fondo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella DGR n. ----- del che approva lo schema dello stesso;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente accordo, definito dalle parti nel rispetto della vigente normativa, ha come oggetto l'impiego delle risorse regionali di cui all'articolo 4, previo trasferimento delle stesse da parte della Regione Abruzzo- Dipartimento Agricoltura – Servizio Territoriale per l'Agricoltura – ABRUZZO SUD - ad AGEA, in applicazione dell'articolo 24 della LR 4/2024 e ss.mm.ii., ai fini della concessione ed erogazione, da parte di AGEA, degli aiuti alle imprese agricole al fine di fronteggiare la crisi economica subita a seguito degli attacchi di peronospora della vite verificatisi nel 2023.
2. Le risorse di cui al comma 1 e specificate nell'articolo 4 del presente Accordo sono aggiuntive rispetto a quelle di cui al DM 15 dicembre 2023 n. 690595 – Decreto Ministeriale recante: *“Disposizioni per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l'emergenza provocata da attacchi di Peronospora recati ai sensi del Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136” per l'anno 2023 – campagna 2023-2024”*.
3. Ai fini dell'impiego delle risorse regionali di che trattasi, AGEA utilizza la medesima metodologia contenuta nelle Istruzioni operative n. 30 citate in premessa.
4. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate nel presente Accordo.

Art 2.

Finalità

1. Attraverso l'utilizzo delle risorse regionali, di cui al menzionato art. 24 della LR 4/2024 e ss.mm.ii, si intendono sostenere le imprese agricole del territorio regionale che non hanno beneficiato, al momento della presentazione della domanda, di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, in presenza di un decremento del valore della produzione della campagna 2023 superiore al 30 per cento rispetto al valore medio dell'ultimo triennio come conseguenza dannosa di attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole, nel rispetto di quanto previsto dalle citate Istruzioni operative AGEA n. 30, aventi ad oggetto: *“DM 15 dicembre 2023 n. 690595 – Decreto Ministeriale recante le “Disposizioni per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l'emergenza provocata da attacchi di Peronospora recati ai sensi del Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136” per l'anno 2023 – campagna 2023-2024”*.

Art 3.

Attività previste

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Territoriale per l'Agricoltura – Abruzzo SUD adotta il provvedimento di impegno, liquidazione e pagamento delle risorse da trasferire ad AGEA entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e a trasmette ad AGEA il relativo provvedimento.
2. Ad AGEA è affidata la gestione delle risorse regionali di cui agli articoli 1 e 4 e il conseguente svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Istruttoria delle domande presentate e predisposizione dell'elenco dei beneficiari con prelieve verifiche di conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative agli aiuti di Stato;
 - b) Condivisione con la Regione Abruzzo dei dati inerenti alla ripartizione dell'importo previsto per i produttori a seguito dell'applicazione del taglio lineare sull'aiuto nazionale e ripartizione del residuo in base all'ammontare stanziato dalla Regione Abruzzo;
 - c) Adozione del provvedimento di concessione con conseguente registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (attraverso SIAN) a valere sul regime di aiuti SA 113137 degli aiuti concessi oppure il

diniego dell'aiuto e relativa notifica ai destinatari finali a seguito del pagamento effettuato con i fondi nazionali;

- d) Effettuazione del pagamento a seguito dell'istruttoria effettuata sulle domande raccolte per la Regione Abruzzo ai sensi delle Istruzioni Operative n. 30 del 28 marzo 2024 con cui AGEA ha fissato i criteri per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l'emergenza provocata da attacchi di peronospora ai sensi del sopra citato DM 15 dicembre 2023 n. 690595, ed alle Istruzioni Operative n. 37 del 12 aprile 2024 e ss.mm.ii. che hanno consentito alle imprese agricole di presentare la manifestazione di interesse al fine di precompilare le domande di aiuto per i danni subiti dalla peronospora per le dichiarazioni vitivinicole perfezionate con ravvedimento operoso dopo il 20 marzo 2024 ovvero per subentro del beneficiario per le dichiarazioni vitivinicole 2020-2022;
- e) Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione tecnico-amministrativa secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Agricoltura;
- f) Gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione delle risorse pubbliche trasferite;
- g) Comunicazione alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura della generazione e pubblicazione delle liste dei beneficiari.

Art. 4

Procedure per la gestione delle risorse regionali e copertura finanziaria

1. Le risorse regionali, ai sensi della LR 25.01.2024, n. 4 - art. 24 che ha istituito un Fondo per il finanziamento delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni meteorologiche, quantificate nell'importo massimo di € 12.700.000, sono trasferite ad AGEA in tranche, fino a concorrenza dell'importo massimo indicato, in relazione alle disponibilità finanziarie effettivamente sussistenti nel bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dal regime di aiuti di Stato SA 113137 e della sua durata.
2. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Territoriale per l'Agricoltura – ABRUZZO SUD, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, adotta il provvedimento di impegno e liquidazione delle risorse che si rendono disponibili sul bilancio regionale fino a concorrenza dell'importo massimo sopra indicato.
3. AGEA, dopo ogni trasferimento di risorse da parte della Regione Abruzzo, attiva le procedure relative alle attività previste dall'articolo 3 del presente Accordo.
4. In sede di prima applicazione del presente Accordo, la prima tranche da trasferire ad AGEA ammonta ad € 5.164.000,00 e l'importo del rimborso da corrispondere ad AGEA, quantificato in € 36.000 secondo quanto si evince da specifica comunicazione agli atti, è stato determinato tenuto conto delle seguenti voci di spesa:
 - a) Riunioni di allineamento e documentazione € 3.500;
 - b) Realizzazione applicativo di riparto plafond regionale € 21.000;
 - c) Implementazione applicativo di comunicazione per la chiusura dei procedimenti € 8.500;
 - d) Emanazione decreti € 2.500;
 - e) Generazione e pubblicazione liste € 500.
5. La Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura – Servizio Territoriale per l'Agricoltura – ABRUZZO SUD, corrisponde il rimborso delle spese di € 36.000 nella misura del 50% entro trenta giorni dalla sottoscrizione del accordo ed il restante 50% entro trenta giorni dalla generazione e pubblicazione delle liste dei beneficiari dell'intervento di che trattasi.
6. L'importo di € 5.164.000,00 trova copertura finanziaria nel capitolo 111405 del bilancio di previsione 2024 e l'importo di € 36.000 trova copertura nel capitolo 111406 del bilancio di previsione 2024.
7. Per il trasferimento ad AGEA di tranche successive a quella iniziale di € 5.164.000 saranno definiti specifici Addendum al presente accordo che recheranno la correlata copertura finanziaria, anche con riferimento alle somme da corrispondere ad AGEA a titolo di rimborso.

Art. 5

Risultati prefissati

1. Il risultato che si intende conseguire consiste nel completo utilizzo delle risorse messe a disposizione nell'ambito del Fondo denominato "*Istituzione Fondo per il finanziamento delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni metereologiche*", per assicurare alle imprese agricole del territorio regionale di poter accedere agli aiuti previsti dalla Legge regionale n. 4 del 25.01.2024 art. 24, indispensabili per fronteggiare la crisi economica subita a seguito degli attacchi di peronospora della vite verificatisi nel 2023.

Art. 6

Disposizioni relative alla gestione e alla rendicontazione delle risorse utilizzate

1. Ai fini della rendicontazione dell'utilizzo delle risorse trasferite, AGEA si impegna a comunicare al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo – Servizio Territoriale per l'Agricoltura – ABRUZZO SUD - le seguenti informazioni entro 10 giorni lavorativi dalla erogazione degli aiuti:
 - a. dati identificativi del destinatario finale;
 - b. informazioni relative all'aiuto concesso: superficie, importo unitario e percentuale di decremento della resa.
 - c. l'importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
 - d. l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi.
2. AGEA si impegna a fornire eventuali ulteriori dettagli eventualmente richiesti dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo – Servizio Territoriale per l'Agricoltura – ABRUZZO SUD.
3. AGEA svolge le attività elencate all'art. 3 in autonomia gestionale ed organizzativa e in osservanza delle vigenti disposizioni.
4. AGEA assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
5. AGEA assicura altresì che il proprio personale, coinvolto nella gestione delle risorse finanziarie regionali, non assuma funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti e che gli stessi si impegnino a dichiarare eventuali conflitti d'interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle attività di competenza, astenendosi dal processo decisionale in caso di conflitto d'interessi.
6. La Regione Abruzzo – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA Servizio Territoriale per l'Agricoltura – ABRUZZO SUD. - si impegna a fornire a AGEA eventuali orientamenti, interpretazioni ovvero ad assicurare il più proficuo raccordo per un efficace ed efficiente impiego delle risorse finanziarie regionali previste dal presente Accordo.
7. AGEA è tenuta ad adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte al presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
8. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito di quanto previsto dal presente Accordo, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente, ogni evento di natura soggettiva e/ o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare quanto contemplato dal presente Accordo.
9. AGEA assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo o nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
10. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, AGEA è tenuta a manlevare e tenere indenne la Regione Abruzzo dalle eventuali pretese, sia giudiziarie sia stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili alle attività svolte da AGEA in ragione del presente Accordo.
11. AGEA assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione delle risorse regionali affidate e tiene indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi imputabili ad AGEA o dai soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 7

Conservazione documenti

1. AGEA si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi relativi alle risorse messe a disposizione da parte della Regione Abruzzo in attuazione del presente Accordo e per un periodo di 10 anni dalla data in cui viene concesso l'ultimo aiuto con le risorse regionali, nell'ambito del regime SA 113137 ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (UE) 2022/2472.

Art. 8

Modalità di revisione dell'accordo

1. Le parti possono di comune accordo rivedere in tutto o in parte quanto previsto dal presente Accordo, qualora dovessero intervenire modifiche della normativa di riferimento che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti di cui al presente articolo sono formalizzati per iscritto e non comportano revoca del presente Accordo, né alcuna deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 9

Durata dell'Accordo

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al 31 dicembre 2027.

Art. 10

Revoca dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere revocato da parte della Regione Abruzzo per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute da AGEA.

Art. 11

Risoluzione dell'Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui all'articolo 11, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
2. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare ad AGEA l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine da concordare tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, AGEA può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, AGEA non elimini, entro il termine convenuto, le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del presente Accordo.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico di AGEA attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. Per tale ragione AGEA ai fini dell'adempimento del presente Accordo è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
2. AGEA, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

Art. 13

Codice di comportamento

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 13/06/2023 n. 81 recante: *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)”*, che si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente Accordo, anche se non materialmente indicati nel presente Accordo.

Art. 14

Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni richiamate in premessa e alle pertinenti disposizioni eurounitarie, nazionali e regionali in quanto applicabili.

Art. 15

Ulteriori disposizioni

1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo, è esclusivamente competente il Foro di Pescara.
2. Il presente Accordo, redatto in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposta ai sensi dell'articolo 16, della tabella, allegato B, al d.P.R. n. 642 del 1972.
3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per La Regione Abruzzo

La Direttrice

Del Dipartimento Agricoltura

Per AGEA

.....